



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

Ufficio III – Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia

Ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado
della provincia di Perugia

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della
provincia di Perugia

e p.c.

Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca

OGGETTO: Supplenze personale docente a.s. 206/2027. Chiarimenti su accettazioni, rinunce, abbandoni e sanzioni.

Facendo seguito alle numerose richieste di chiarimento pervenute in merito all'oggetto della presente, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.

1) possibilità e limiti di accettare supplenze per il personale docente di ruolo

- l'art. 3, comma 3, del D.M. n. 136 del 10.07.2026 stabilisce che *“I docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato – ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 – sono tenuti ad accettare esplicitamente o a rinunciare alla sede scolastica entro cinque giorni dall'assegnazione stessa. [...] L'accettazione dell'assegnazione della sede scolastica comporta l'impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere qualsivoglia tipo di incarichi di supplenza per l'anno scolastico di riferimento.”*

Pertanto, i docenti destinatari di nomina in ruolo (da concorso o da 1° fascia GPS) per l'a.s. 2026/2027 non potranno usufruire dell'aspettativa ex art. 47 CCNL Comparto Istruzione e Ricerca per accettare un incarico di supplenza;

- l'art. 3, comma 4 del D.M. n. 136 del 10.07.2026 ha stabilito che *“...I docenti tenuti allo svolgimento dell'anno di prova non possono accettare il conferimento di nomine a tempo determinato. I docenti assunti su posto di sostegno ai sensi della procedura di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 15 giugno 2023, n. 119, e del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 giugno 2024, numero 111, possono ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova.”*

Responsabile
Alessandro Trinca
e-mail: alessandro.trinca12@istruzione.it
tel. 075.5828225

Via Carlo Manuali, 4 – 06129 - Perugia
tel. 075.5828220
e-mail PEO: usp.pg@istruzione.it
e-mail PEC: usppg@postacert.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

Ufficio III – Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia

Pertanto, i docenti che nell'a.s. 2026/2027 dovranno svolgere l'anno di prova (anche se immessi in ruolo in aa.ss. precedenti) non potranno usufruire dell'aspettativa ex art. 47 CCNL Comparto Istruzione e Ricerca per accettare un incarico di supplenza; altresì, i docenti assunti da prima fascia GPS che non hanno ultimato tre anni di effettivo servizio nella scuola in cui hanno svolto l'anno di prova, non potranno usufruire dell'aspettativa ex art. 47 CCNL Comparto Istruzione e Ricerca per accettare un incarico di supplenza (ai fini del computo dei tre anni si conta anche l'anno a tempo determinato nel quale è stato svolto l'anno di prova);

- il comma 1 dell'art. 47 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca dispone che *“Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell'ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.”*

Pertanto, il personale di ruolo (che non rientri nelle casistiche precedenti) potrà accettare supplenze unicamente per classe di concorso o tipo posto differente rispetto a quello di titolarità e unicamente su posto intero (non si potrà usufruire dell'aspettativa per nomina su spezzone);

Si invitano le istituzioni scolastiche ad effettuare i dovuti controlli, sia in sede di concessione dell'aspettativa ex art. 47 CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, sia in sede di stipula del contratto di supplenza, onde evitare di effettuare concessioni o stipulare contratti non spettanti.

2) Sanzioni per rinunce e abbandoni. Limiti alla possibilità di lasciare una supplenza per accettarne un'altra.

L'art. 15 dell'Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16.02.2026 disciplina gli *Effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro e abbandono del servizio*, disponendo che:

- in caso di assegnazione dell'incarico di supplenza da GAE e GPS:
 - **la rinuncia** comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze annuali (al 31/08) o fino al termine delle attività didattiche (al 30/06), da GAE, GPS e GI, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo **per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie**.

Resta salva la possibilità di conseguire supplenze brevi e temporanee

Responsabile
Alessandro Trinca
e-mail: alessandro.trinca12@istruzione.it
tel. 075.5828225

Via Carlo Manuali, 4 – 06129 - Perugia
tel. 075.5828220
e-mail PEO: usp.pg@istruzione.it
e-mail PEC: usppg@postacert.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

Ufficio III – Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia

- **l'abbandono** comporta la perdita della possibilità di conseguire **qualsiasi tipo di supplenza** per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione **per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie**.

L'abbandono estende quindi la sanzione anche alle supplenze brevi e saltuarie

- in caso di assegnazione dell'incarico di supplenza da Graduatorie d'Istituto:
 - **la rinuncia** a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, in questi ultimi casi anche a titolo di completamento comporta, esclusivamente per gli aspiranti docenti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, **con riferimento al relativo anno scolastico**, dalla specifica graduatoria di istituto.
 - **l'abbandono** comporta la perdita della possibilità di conseguire **qualsiasi tipo di supplenza** per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione **per l'intero periodo di vigenza**.

La sanzione per abbandono è quindi la stessa prevista per i casi di conferimento di supplenza da GAE o GPS

- in merito alla possibilità di lasciare una supplenza per accettarne un'altra:
 - **il personale in servizio su supplenza breve e saltuaria ha facoltà (non obbligo) di lasciare tale supplenza per accettarne una annuale (al 31/08) o fino al termine delle attività didattiche (al 30/06)**. È altresì disposto che il personale che non eserciti detta facoltà non incorre nelle sanzioni per la rinuncia alla chiamata.
 - **Non è invece prevista la possibilità di:**
 - lasciare una supplenza breve e saltuaria per accettarne un'altra dello stesso tipo, anche se di consistenza o durata maggiore;
 - lasciare una supplenza annuale (al 31/08) o fino al termine delle attività didattiche (al 30/06), da qualunque graduatoria sia stata conferita, per accettarne un'altra, anche se di consistenza o durata pari o maggiore.

In tali casi si incorrerebbe nella sanzione per abbandono.

Si invitano le istituzioni scolastiche ad effettuare i dovuti controlli e a caricare correttamente le sanzioni, ai fini di una corretta gestione delle nomine del corrente e del futuro anno scolastico.

Il Dirigente
Dott. Fabrizio Fratini

Responsabile
Alessandro Trinca
e-mail: alessandro.trinca12@istruzione.it
tel. 075.5828225

Via Carlo Manuali, 4 – 06129 - Perugia
tel. 075.5828220
e-mail PEO: usp.pg@istruzione.it
e-mail PEC: usppg@postacert.istruzione.it